

**Osservazioni di Assofin sui documenti per la  
consultazione di Banca d'Italia del 29 agosto 2014  
recanti:**

**Modifiche apportate alla Circolare n. 272 "Matrice dei  
Conti";**

**Modifiche apportate alla Circolare n. 217 "Manuale per  
la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli  
Intermediari Finanziari, per gli Istituti di Pagamento e  
per gli IMEL";**

**al fine di tenere conto delle definizioni di "attività  
deteriorate" introdotte dagli Implementing Technical  
Standards (ITS) dell'EBA**

**SETTEMBRE 2014**



## Premessa

Nel ringraziare per l'opportunità di commentare gli aggiornamenti in consultazione, precisiamo che il presente Position Paper è stato redatto con il contributo di un apposito Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Associate.

Nel documento vengono individuate le problematiche meritevoli di chiarimento ed avanzate proposte di modifica/integrazione in relazione alle previsioni ritenute maggiormente impattanti per i comparti rappresentati dalla scrivente.

Vista la rilevanza dei temi trattati si confida in un dialogo fruttuoso con l'Autorità di Vigilanza, per il quale la scrivente Associazione resta a disposizione.

**Osservazioni, richieste di chiarimento e proposte di modifica ai documenti per la consultazione recanti <<Modifiche apportate alla Circolare n. 272 "Matrice dei Conti" e n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di Pagamento e per gli IMEL", al fine di tenere conto delle definizioni di "attività deteriorate" introdotte dagli Implementing Technical Standards (ITS) dell'EBA>>.**

### **Decorrenza delle modifiche introdotte**

Si richiede a Banca d'Italia di rinviare la decorrenza delle novità introdotte con le modifiche alle circolari in consultazione, a partire dalla prima data di segnalazione riferita al 2015.

Il documento prevede l'applicabilità degli ITS EBA, anche per le segnalazioni individuali delle banche e degli intermediari non bancari, a partire dal 30 settembre 2014. Trattandosi di un termine molto ravvicinato esso imporrebbe tempi ridottissimi per adeguarsi alle nuove richieste e, d'altra parte, coincide con la data di fine consultazione del documento, con la conseguenza che si correrebbe il rischio di adottare un approccio segnaletico per la segnalazione del 30 settembre che potrebbe successivamente essere modificato se al termine della consultazione venissero recepite alcune osservazioni e/o proposte di modifica.

Si ritiene risulterebbe assai più agevole e percorribile l'adozione delle novità ove la decorrenza delle modifiche riguardasse le prime segnalazioni statistiche, consolidate e individuali, riferite al 2015. Ciò sia ai fini dell'adozione delle nuove definizioni di attività deteriorate previste dagli ITS EBA, sia ai fini segnaletici.



Nella denegata ipotesi che la precedente richiesta non venga accolta, si chiede di chiarire la corretta interpretazione della previsione secondo cui, pur dovendosi applicare gli ITS EBA a partire dalle segnalazioni statistiche consolidate e individuali riferite al 30 settembre 2014, la decorrenza delle integrazioni alle voci segnaletiche sulla "qualità del credito" è fissata per il 1° gennaio 2015. Si chiede, cioè, di chiarire se debba intendersi che le nuove voci segnaletiche dovranno essere segnalate solo a partire dalle segnalazioni riferite a date successive al 1° gennaio 2015, anche se già dalle segnalazioni riferite al 30 settembre 2014 devono essere recepite le nuove definizioni di "attività deteriorate" che, temporaneamente, si continuerebbero a segnalare nelle vecchie voci segnaletiche.

### **Esposizioni oggetto di concessione (c.d. forbearance) e perimetro delle attività deteriorate**

La previsione contenuta al paragrafo 179 del documento ITS dell'EBA, stabilisce che:

*"If a performing forbearance contract under probation is extended additional forbearance measures or becomes more than 30 days past-due, it shall be classified as non-performing".*

Anche alla luce dei successivi chiarimenti forniti dall'EBA sul suo sito con le risposte ai quesiti identificati con i codici 2014\_735 e 2014\_736, si chiede di confermare che, sulla base delle nuove definizioni in consultazione contenute nelle circolari n. 272 e n. 217, le esposizioni oggetto di concessione (c.d. *forbearance*) che fanno registrare un arretrato superiore a 30 giorni ma inferiore a 90 giorni continueranno ad essere considerate "in *bonis*" se al momento della concessione non erano classificate tra le deteriorate.

Si chiede, cioè, di confermare che l'Autorità di Vigilanza nazionale, anche a seguito dell'adozione delle definizioni di *non-performing exposures* e di *forbearance* introdotte dagli ITS di EBA, non ritenga che debbano essere classificate tra le attività deteriorate (NPE) le esposizioni *performing* oggetto di concessioni (c.d. *forbearance*) che, successivamente alla concessione, raggiungano 30 giorni di ritardo (ma rimangano al di sotto dei 90 giorni di ritardo) o siano oggetto di una seconda concessione.

A tale riguardo, si ritiene necessario ricordare che nell'operatività propria del comparto del credito al consumo risultano estremamente frequenti le concessioni alla clientela (accodamenti di rate, dilazioni sui piani di ammortamento, riduzione degli importi delle rate e allungamenti delle scadenze, etc...) su esposizioni in *bonis*. Tali concessioni, peraltro, determinano normalmente una riduzione dei



ricavi piuttosto contenuta, non tale cioè da configurare una perdita finanziaria significativa per gli intermediari.

Alla luce di quanto ricordato, un'interpretazione estrema che includesse tra le deteriorate le esposizioni oggetto di concessione (che al momento della concessione erano classificate *performing*) al semplice verificarsi di un ritardo di 30 giorni (e prima che esso eventualmente raggiunga i 90 giorni), comporterebbe uno sproporzionato ed ingiustificato aumento del numero delle esposizioni deteriorate nei portafogli di credito al consumo degli intermediari bancari e finanziari, il che appare non coerente con gli obiettivi perseguiti dalle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali.

Si rileva, d'altra parte, che la nota di accompagnamento alla consultazione di Banca d'Italia esplicita la volontà di mantenere l'allineamento fra ambito segnaletico, *non-performing* ai fini dell'*impairment* e default (CRR, Basilea2), sottolineando l'opportunità di confermare la coincidenza delle tre definizioni, poiché si considera <<un valore aggiunto della disciplina italiana avere un'informativa omogenea su tale fenomeno a fini di vigilanza, statistici e di *disclosure*>>.

Si chiede pertanto di confermare l'interpretazione secondo cui l'insieme delle modifiche introdotte alle circolari n. 272 e n. 217 comportino la classificazione tra le esposizioni *in bonis* delle posizioni oggetto di concessione (che risultavano non deteriorate alla data di concessione), ove queste facciano registrare un arretrato compreso tra i 30 ed i 90 giorni.

Si chiede, conseguentemente, conferma anche del fatto che nel perimetro delle "attività ristrutturate" continuino a rientrare posizioni che al momento della concessione erano già deteriorate (oppure attività per le quali coesistano le due condizioni di "difficoltà finanziaria" del debitore e "realizzazione di una perdita materiale").

### **Identificazione delle concessioni multiple (posizioni oggetto di più concessioni)**

Nei contratti di finanziamento con la clientela *retail* con il termine "concessione" si possono intendere situazioni tra loro molto diverse.

Estremizzando, le concessioni possono riguardare la modifica del piano di ammortamento con una riduzione stabile della rata per un periodo prolungato (es. 12 mesi, o tutta la vita residua della pratica con riduzione del tasso) o, all'estremo opposto, il semplice rinvio di una sola rata in coda al piano di ammortamento originario.



Intendendo come concessione anche il semplice rinvio di una rata, vi sarebbe la concreta estesa possibilità che:

1. un cliente cui siano rinviate 6 rate tutte insieme a seguito per esempio di un evento disastroso (alluvione/terremoto) sia considerato oggetto di una sola concessione;
2. un cliente che nell'arco di 6 mesi riceva due rinvii di singole rate distanziate da 6 mesi, venga considerato oggetto di due concessioni.

Si finirebbe per considerare più grave, ai fini della classificazione nelle "attività deteriorate", il caso 2 rispetto al caso 1.

Si ritiene che, nell'applicazione concreta della distinzione fra posizioni oggetto di una o più concessioni, non si possa prescindere anche da una dimensione temporale, soprattutto laddove le concessioni riguardino il rinvio di singole rate e non parti più ampie di un piano.

Coerentemente col fatto che né le modifiche alle circolari n. 272 e n. 217 in consultazione, né tantomeno gli ITS forniscano definizioni stringenti, si avanza la proposta di prevedere che nella definizione di "concessione", in presenza di rinvii di singole rate, gli intermediari possano definire regole appropriate per considerare come singole concessioni più rinvii di singole rate, purché effettuati in un limitato arco temporale (idealmente da 6 a 12 mesi).

L'impatto derivante dal rinvio di una singola rata su piani di 60-120 mesi, infatti, non può certo considerarsi di entità paragonabile a quello derivante dal rinvio di sei rate a seguito di un evento alluvionale o alla riduzione permanente della rata.

Si ritiene dunque sarebbe opportuno introdurre un criterio di materialità rapportato all'entità della concessione, documentato dall'intermediario concedente, per giustificare l'applicazione del concetto di "concessione singola" piuttosto che "multipla".

### **Trattamento delle dilazioni concesse a seguito di calamità naturali**

Negli ultimi anni si sono purtroppo verificati in Italia numerosi eventi disastrosi connessi a calamità naturali (alluvioni, terremoti, etc.), in conseguenza dei quali, alternativamente:

- a) è stato imposto da una norma agli intermediari bancari/finanziari di concedere dilazioni di pagamento a favore di tutti i titolari di finanziamenti residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali;



- b) è stato imposto da una norma agli intermediari bancari/finanziari di concedere dilazioni di pagamento a favore di quei titolari di finanziamenti residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali che ne avessero fatto espressa richiesta.

Si chiede di chiarire se tali dilazioni, che vengono concesse in conseguenza di calamità naturali, determinino la qualificazione delle relative esposizioni come *forborne* (ristrutturate se non performing al momento della concessione) o se debbano essere eventualmente considerate tali esclusivamente quelle rientranti nella lettera b) e nei casi di evidente situazione di difficoltà finanziaria del debitore.

### **Trattamento degli "accodamenti" connaturati con le operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione**

Nel corso dell'ammortamento dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione succede con frequenza che le "Amministrazioni Terze Cedute" - cioè le amministrazioni pubbliche o private o gli enti pensionistici che in queste operazioni sono tenuti ad effettuare le trattenute mensili dagli stipendi/pensioni dei mutuatari e al versamento dei relativi importi agli intermediari mutuanti - sospendano o riducano le trattenute al fine di mantenere il vincolo massimo del quinto dello stipendio/pensione, quando quest'ultimo risulti ridotto per ragioni diverse quali, a titolo di esempio, la necessità di recuperare talune imposte dovute dal mutuatario cedente all'Erario.

In questi casi, si prevede un automatico prolungamento del piano di ammortamento oltre la scadenza pattuita tra intermediario mutuante e mutuatario, e l'Amministrazione Terza Ceduta procede ad effettuare la trattenuta e il versamento degli importi corrispondenti alle trattenute sospese e non versate nel corso dell'ammortamento ordinario (accodamenti), fino al completo recupero degli importi rimasti impagati.

Si chiede di confermare che questi accodamenti, connaturati con la gestione del prodotto "cessione del quinto dello stipendio/pensione" e non indicativi di situazione di difficoltà del debitore, non configurino ipotesi di "concessione" che contribuiscono a qualificare le esposizioni come "forbearance".

### **Gerarchia delle posizioni deteriorate**

Né gli ITS dell'EBA né l'intero recente approccio AQR/BCE introducono categorie distintive all'interno delle esposizioni *non-performing*. La normativa nazionale mantiene invece il dettaglio di:

- Sofferenze



- Incagli
- Ristrutturate
- Scadute

Si chiede di confermare che le definizioni vadano ancora interpretate “a cascata”.

In particolare, si chiede di chiarire se in caso di posizioni oggetto di ristrutturazione con ritardi di oltre 30 giorni, l’esposizione vada ancora classificata come Incaglio (da ristrutturazione) / Sofferenza oppure se questa regola sia stata in qualche modo variata.

### **Ritorno delle esposizioni tra le attività performing**

L’attuale normativa sulle ristrutturazioni prevede che una posizione classificata tra le NPE possa tornare ad essere classificata tra le attività *in bonis* dopo 24 mesi di completa regolarità.

Il paragrafo 157 degli ITS prevede un termine più ridotto (12 mesi di regolarità piena), stabilendo che una ristrutturazione applicata ad una posizione non *performing* possa essere classificata tra le esposizioni *performing* dopo 12 mesi di assoluta regolarità.

D’altra parte, secondo quanto previsto dal paragrafo 176 degli ITS, l’uscita dallo stato di *forbearance* di una posizione richiede 24 mesi di regolarità nei pagamenti.

Dal combinato disposto delle due precedenti previsioni, sembra doversi desumere che detta posizione, trascorsi 12 mesi di regolarità nei pagamenti, andrebbe classificata come *performing forbearance*.

Si chiede di chiarire se l’interpretazione proposta risulti corretta o se vada mantenuta la regola che prevede che debbano trascorrere 24 mesi prima che un’esposizione ristrutturata ritorni tra le attività *performing*.

### **Pulling effect sugli incagli**

Si chiede di confermare che il c.d. *pulling effect* del 20% dell’esposizione operi tanto sugli scaduti che sugli incagli, tenuto conto che negli ITS dell’EBA non sono previste distinzioni fra categorie di NPE.

Sulla base della normativa attualmente in vigore, nel caso di esposizioni scadute seguendo l’approccio per transazione sul *retail* non si applica alcun *pulling effect*, mentre nell’approccio per controparte il *pulling effect* è legato alla soglia di rilevanza del 5% del rapporto arretrato/esposizione.



Nel caso di esposizioni incagliate, d'altra parte, è previsto un criterio di trascinamento per controparte ove si superi la soglia del 10% di arretrato (un'esposizione incagliata su un cliente per il quale l'arretrato pesi il 10% dell'esposizione complessiva del debitore porta tutta l'esposizione del debitore *in bonis* ad essere classificata come incagliata).

Alla luce di quanto ricordato si chiede di confermare che il criterio di trascinamento viene portato al 20% e reso omogeneo su incagli e scaduti.

### **Approccio per transazione o per singolo debitore con riferimento alle posizioni forborne**

La normativa EBA richiederebbe un approccio per "transazione" con riferimento alle esposizioni forborne, indipendentemente dalla loro classificazione performing/non performing.

Con riferimento alle "esposizioni ristrutturate", che identificano i crediti forborne non performing al momento della concessione, si chiede di specificare se l'adozione di un approccio per transazione o debitore sia facoltà dell'ente ovvero se esista una specifica indicazione.

### **Incagli oggettivi**

Sia nella bozza in consultazione della Circ. 217 (matrice intermediari finanziari) che in quella della Circ. 272 (matrice banche) è cambiata la base di calcolo della soglia. In particolare, è stata eliminata la parentesi che prevedeva l'esclusione dal calcolo degli eventuali interessi di mora richiesti dal cliente e, ancor di più rilevante, al numeratore del rapporto non va più considerato l'importo complessivo "delle quote scadute/sconfinanti", bensì "l'intero ammontare delle esposizioni scadute e/o sconfinanti", che va rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore.

L'impatto generale di queste modifiche è severo e, nel caso del credito al consumo, molto penalizzante.

In particolare, per tutte le situazioni mono-esposizione, in cui l'intero ammontare delle esposizioni in cui c'è uno scaduto coincide con l'intera esposizione verso quel soggetto - con un rapporto pertanto tra le due poste pari a 100% - una sola rata scaduta, indipendentemente dall'importo dello scaduto, determinerebbe l'imputazione dell'intera esposizione a "incaglio" oggettivo.





## Dubbi incagli oggettivi

In merito alle tre condizioni previste per la definizione di incaglio oggettivo si è a chiedere conferma che:

- la condizione *i*) limita l'individuazione degli "incagli oggettivi" alle sole esposizioni che già sono state individuate quali "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" secondo le specifiche regole previste, ivi inclusa la possibilità di compensare le quote scadute con i margini disponibili su altre linee di credito ai fini della verifica della soglia del 5% (questo appare in contrasto con la movimentazione in ingresso delle partite incagliate che accoglie anche ingressi da *bonis*);
- per la verifica della soglia del 20% prevista alla condizione *iii*) si debbano considerare le sole esposizioni che presentano una situazione di scaduto che superi il limite di giorni (150 gg, 180 gg e 270 gg) previsto per le diverse tipologie di esposizione per cassa oppure se è sufficiente che la condizione *ii*) sia stata accertata su una singola esposizione per "includere" nel numeratore tutte le esposizioni verso il debitore che presentano una quota scaduta e/o sconfinata (indipendentemente dal fatto che le stesse abbiano o meno superato il predetto limite di giorni di sconfinamento continuativo);
- per la verifica della soglia 20% prevista alla condizione *iii*) al numeratore debbano essere considerate le sole quote delle esposizioni che risultano scadute e/o sconfinite oppure se vada considerato l'intero ammontare dei finanziamenti stessi (quota scaduta più quota a scadere).

## Criteria di uscita dalla categoria dei *forborne*

E' necessario definire in modo preciso i criteri di uscita poiché il documento EBA indica genericamente che il cliente nel *probation period* abbia effettuato pagamenti regolari per un ammontare '*more than insignificant*'. L'applicazione di un periodo di osservazione ("*probation period*") di 24 mesi per tutti i rapporti *forborne performing* appare eccessivo; tale soglia inoltre non coglie in alcun modo le differenze che possono sussistere in termini di durata / tipologia della concessione: in altri termini concessioni con periodo temporale limitato verrebbero oltremodo penalizzate.

Con specifico riferimento al credito *retail*, si ritiene sarebbe opportuno prevedere criteri di uscita dalla categoria dei *forborne* differenziati in funzione del numero di ritardi di pagamento registrati. Ad esempio il rinvio/ridefinizione di una sola rata potrebbe richiedere un *probation period* più breve (es: 6 mesi), quello di due rate un periodo di 12 mesi, quello di tre o più rate un periodo di 24 mesi.



### **Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. *forbearance*)**

L'attuale testo dell'EBA considera come presunzione relativa dell'esistenza di difficoltà finanziaria in capo al debitore la rilevazione di uno scaduto superiore a 30 giorni nei tre mesi precedenti la concessione della *forbearance*. Tale previsione appare penalizzante e pertanto si suggerisce di aumentare il numero di giorni di scaduto (uno scaduto significativamente superiore a 30gg, ad esempio 60 giorni) e comunque non superiori a 90 giorni oppure ridurre il periodo di osservazione (inferiore ai tre mesi precedenti la data di concessione della *forbearance*). Nel credito *retail*, infatti, l'arretrato di un mese è una condizione troppo frequente per essere considerata una prova di "difficoltà finanziaria".

Si richiede, inoltre, conferma che gli scaduti da oltre 90 gg sotto la soglia di materialità del 5% sono *Forbearance Performing*.

Si ritiene necessario una piena conferma che la normativa attuale sui Ristrutturati sarà integralmente sostituita da quella sui *Forbearance Non Performing*.

### **Esposizioni creditizie lorde verso clientela (Voce 52360 delle segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari)**

Con riferimento alla

Voce 52360 ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

si chiede conferma che:

Alla voce 06 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

siano riconducibili i crediti forborne che erano non performing al momento della concessione;

Alla voce ALTRE ESPOSIZIONI:

siano riconducibili tutti i crediti in Bonis con di cui:

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE

XX SCADUTE DA PIU' DI 30 GIORNI

XX ALTRE

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE



XX SCADUTE DA PIU' DI 30 GIORNI

XX ALTRE

Alla voce 10 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

siano riconducibili i crediti in bonis con scaduto, ma non identificati quali forborne

Alla voce XX ALTRE

siano riconducibili i crediti in bonis senza scaduto e non identificati quali forborne